



COMUNE DI ISEO
PROVINCIA DI BRESCIA
Ufficio Tributi Tel 030/980161 – int. 2
E-mail: uff.tributi@comune.iseo.bs.it

I.C.I. ANNO 2010

Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze sotto indicate (*) con esclusione delle unità immobiliari rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9	ESENTI
Immobili dati in uso gratuito ai seguenti parenti di primo grado in linea retta: <u>figli e genitori</u> purché siano stati rispettati i criteri previsti dal Regolamento Comunale all'art. 6 (**) con esclusione delle unità immobiliari rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9	ESENTI
Alloggi non locati posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto dagli anziani o disabili che risultino residenti in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente con esclusione delle unità immobiliari rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9	ESENTI
Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze sotto indicate (*) classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9	4 PER MILLE DETRAZIONE € 144,00
Abitazioni date in uso gratuito ai parenti (**) classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9	4 PER MILLE DETRAZIONE € 144,00
Unità immobiliari non locate possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato	4 PER MILLE DETRAZIONE € 144,00
Altri immobili	7 PER MILLE

(*) PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI:

Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina classificati o classificabili in categoria catastale C/2, C/6 e C/7 ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale; qualora le unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale **C/6** non abbiano i criteri di ubicazione di cui al paragrafo precedente si considerano pertinenza se ubicate ad una distanza non superiore ad 1 Km dall'abitazione principale, da calcolarsi in via area.

Le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, devono essere durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione e non locate.

Il beneficio è esteso ad un'unica unità immobiliare per ogni categoria prevista (C/2, C/6 e C/7) ancorchè in presenza di contitolarità dell'immobile adibito ad abitazione principale.

(**) ABITAZIONI IN USO GRATUITO A PARENTI Art. 6

Si considerano abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito, senza l'esistenza di un diritto reale di godimento, ai seguenti parenti di primo grado in linea retta: figli e genitori.

L'uso gratuito è provato dall'assenza di locazione accertata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio e dalla residenza anagrafica del parente.

La dichiarazione di cui sopra **DEVE ESSERE PRESENTATA ALL'UFFICIO TRIBUTI ENTRO IL TERMINE STABILITO PER IL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA (per il 2010 entro il 16 giugno)**. Le dichiarazioni presentate successivamente avranno effetto a decorrere dall'anno successivo.

Si ricorda che nella dichiarazione devono essere contenuti gli estremi catastali delle unità immobiliari concesse in uso gratuito (sezione, foglio, numero, subalterno e/o protocollo e anno).

In caso di variazione di quanto dichiarato il contribuente deve darne formale comunicazione all'ufficio tributi entro il 31 dicembre dell'anno nel quale le stesse si sono verificate.



SCADENZA VERSAMENTI

16/06/2010 PER L'ACCONTO e 16/12/2010 PER IL SALDO

IMPORTO MINIMO € 10,33

MODALITA' PAGAMENTO

IL PAGAMENTO PUO' ESSERE EFFETTUATO

MEDIANTE C/C N. 88613781 INTESTATO A : EQUITALIA ESATRI SPA ISEO-BS-ICI

oppure

MEDIANTE MODELLO F24 (IL CONTRIBUENTE E' ESENTATO DAL PAGAMENTO DELLE SPESE) PRESSO GLI SPORTELLI DI QUALUNQUE BANCA O PRESSO GLI UFFICI POSTALI

I codici per la compilazione sono i seguenti:

CODICE COMUNE: E333;

I.C.I. - ABITAZIONE PRINCIPALE - codice tributo: 3901

I.C.I. - AREE FABBRICABILI - codice tributo : 3903

I.C.I.- ALTRI FABBRICATI - codice tributo: 3904